



BALOME' ODV  
P.LE RISORGIMENTO N.14  
24128 BERGAMO  
C.F.95254690167

## VERBALE DEL 19/01/2023

In data 19 GENNAIO 2023, alle ore 19.30

si sono riuniti in videoconferenza i signori:

| Cognome    | Nome       | Ruolo |
|------------|------------|-------|
| SANTORO    | LIDIA      | SOCIO |
| DI FILIPPO | ALESSANDRO | SOCIO |
| EPIFANI    | LAURA      | SOCIO |
| DI MONTE   | ALESSANDRO | SOCIO |
| EPIFANI    | ROBERTA    | SOCIO |
| SARWAR     | KAINAT     | SOCIO |
| AZZOLARI   | BEATRICE   | SOCIO |

### • ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica art.20.2 dello Statuto
2. Denominazione dell'Associazione ex art 2 dello Statuto
3. Varie ed eventuali

Il Presidente preliminarmente dà atto che risulta verificata ed accertata l'identità degli associati che partecipano e votano. Pertanto, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero degli associati presenti in collegamento rende valida l'Assemblea, dichiara aperta la seduta.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei Soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), come da bozza di nuovo Statuto trasmessa ai Soci unitamente alla comunicazione di convocazione della presente assemblea.

Al termine della lettura dello Statuto l'assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

*AP RS* 1



Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Il Presidente viene altresì incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 del D.lgs 117/2017.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21.00  
previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario( Kainat Sarwar)

Kainat Sarwar

La Presidente (Lidia Santoro)

Lidia Santoro

Bergamo, 19/01/2023



AGENZIA delle ENTRATE  
Direzione Provinciale di Bergamo  
UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO 1

E' copia conforme all'originale  
registrato presso quest'Ufficio  
il 20 JAN 2023

al n. 295 Serie 3  
Euro ESCNTE D.LGS. 117/2017

IL FUNZIONARIO  
(Ignazio Tiano)



# STATUTO

## dell'Organizzazione di Volontariato

### "Balomè-ODV"

#### TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

- Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede.
- Art. 2 – L'utilizzo nella denominazione dell'acronimo.
- Art. 3 – Scopi
- Art. 4 – Attività.

#### TITOLO II – NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO..

- Art. 5 – Norme sull'ordinamento interno.
- Art. 6 – Associati
- Art.7 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
- ART.8 - Diritti e obblighi degli associati

#### TITOLO III – NORME SUL VOLONTARIATO..

- ART. 9 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria.
- Art. 10 - Delle persone retribuite.

#### TITOLO IV - DEGLI ORGANI SOCIALI

- ART. 11 - Organi sociali, gratuità e durata.
- ART. 12 – Assemblea dei soci: composizione, modalità di convocazione e funzionamento.
- ART. 13 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum..
- ART. 14 – Assemblea straordinaria : competenze e quorum..

*Handwritten signature*



ART. 15 – Assemblea degli associati: regole di voto.

ART. 16 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica.

ART. 17 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto.

ART. 18 – Il Consiglio Direttivo: competenze.

ART. 19 – Il Presidente: poteri e durata in carica.

ART. 20 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo.

ART. 21 - Organo di controllo.

ART.22 - Organo di Revisione legale dei conti

ART.23 – Responsabilità.

#### **Titolo V – I libri sociali**

ART.24 libri sociali e registri

#### **Titolo VI - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio.**

ART.25 . Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro.

ART. 26 - Risorse economiche.

ART. 27- Bilancio d'esercizio.

ART. 28- Bilancio sociale.

ART. 29 - Pubblicità e trasparenza.

#### **Titolo VII – Scioglimento e devoluzione del patrimonio.**

ART. 30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

#### **Titolo VIII – Disposizioni finali**

Art. 31 - Rinvio

2



## TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

### Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, un'Associazione senza scopo di lucro, avente la seguente denominazione: "Balomè Organizzazione di Volontariato", in breve "Balomè ODV" di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bergamo al Piazzale Risorgimento n. 14. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria e comunicazione agli appositi uffici competenti.
3. L'Associazione opera senza scopo di lucro per perseguire finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale svolgendo attività di interesse generale nel settore della cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni. Le attività di programmazione e sensibilizzazione di cui all'art. 3 sono prevalentemente svolte sul territorio nazionale.
4. Potranno tuttavia essere istituite in Italia o all'estero, sedi secondarie, uffici, sezioni e quant'altro occorra per il conseguimento degli scopi dell'Associazione. In tal caso le modalità di creazione, funzionamento e le competenze di questi distaccamenti saranno definite in un apposito regolamento che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea.
5. La durata dell'Associazione è illimitata.

### Art. 2 – L'utilizzo nella denominazione dell'acronimo

1. In base al D. Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), è inserito nella denominazione dell'Associazione l'acronimo ODV e, ove previsto, ETS.
2. L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'Associazione non sia più iscritta dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale.

3  
RP KS



### Art. 3 – Scopi

1. L'Associazione è apolitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.
3. Essa opera nei settori, di seguito indicati con le lettere di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:
  - b) interventi e prestazioni sanitarie;
  - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - i) Associazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
  - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  - s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
  - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
4. L'Associazione, persegue le seguenti finalità:
  - a. PROMOZIONE. organizzare convegni, seminari, manifestazioni commemorative e celebrative, mostre, incontri, uscite, corsi, attività culturali, per sensibilizzare la popolazione sulle tematiche del disagio del minore abbandonato, della povertà e

*El Jeg* 4



dell'ingiustizia sociale nei paesi in via di sviluppo, con particolare interesse per l'India, diffondendo la cultura della solidarietà;

- b. **SOSTEGNO A DISTANZA:** attivazione diretta o indiretta di progetti di sostegno a favore di minori in situazioni di disagio e delle loro famiglie;
- c. **ACCOGLIENZA :** promuovere ogni attività diretta a favorire e realizzare l'adozione, affidamento e qualsiasi altra forma di accoglienza familiare, nel rispetto del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale, di bambini in stato di obiettivo disagio o di abbandono anche attraverso la collaborazione con altre organizzazioni senza scopo di lucro, in Italia e nei paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo all'India, con finalità simili alle proprie.
- d. **SOLIDARIETA' SOCIALE:** realizzare progetti di solidarietà sociale al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni povere, con un'attenzione particolare ai bambini.
- e. **ISTRUZIONE:** dare la possibilità ad un numero sempre maggiore di bambini di accedere all'istruzione scolastica, ai corsi di formazione professionale e universitaria, nelle aree del mondo più svantaggiate;
- f. **SALUTE:** fornire aiuti alla popolazione che diano risposta al diritto alla salute soprattutto nei Paesi colpiti da epidemie mortali (HIV/AIDS/COVID) con particolare riguardo all'India;
- g. **SOCIALIZZAZIONE:** organizzare, in Italia e in India, anche attraverso la collaborazione con altre organizzazioni senza scopo di lucro, attività ricreative, culturali, formative, anche extrascolastiche, finalizzate alla socializzazione, all'inclusione sociale di minori disagiati;
- h. **DIRITTI DELLE DONNE:** dare voce al diritto di uguaglianza delle donne offrendo loro la possibilità di avere un'indipendenza economica.
- i. **INFRASTRUTTURE:** realizzare opere con finalità umanitarie ed assistenziali, quali servizi medico sanitari, ospedali, scuole o similari;
- i) **COLLABORAZIONE:** collaborare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale, e sociale, senza alcuna preclusione o pregiudizio derivante da personali convincimenti politici o religiosi, operano a difesa e favore della dignità umana, della vita, della libertà in tutti i suoi aspetti. Svolgere ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale dell'Associazione.

#### Art. 4 – Attività

1. Per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato, in maniera autonoma o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti

5  
lp KS



privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti iniziative:

- a. promozione di raccolte pubbliche di fondi per finanziare le attività di interesse generale nelle forme, nelle condizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso:
  - di attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito o non in modo sporadico e non continuativo;
  - cessione di prodotti artigianali realizzati in India e ho realizzati dai volontari;
  - somministrazione di alimenti e simili a carattere occasionale;
  - raccogliere attrezzature, beni, suppellettili; farmaci; vestiti e altri beni di prima necessità da inviare in Paesi poveri (in particolare in India);
  - organizzazione di eventi, cene, presentazioni per promuovere le attività dell'Associazione;
  - organizzazione di incontri seminari convegni conferenze e mostre per sensibilizzare sui temi legati all'infanzia e ai diritti dei bambini, alla famiglia e alle forme di genitorialità non biologica (ad esempio adozione e affido), alla pace e alla fratellanza fra i popoli;
  - promozione di progetti presso associazioni e istituti scolastici per sensibilizzare sui temi dell'infanzia, della cittadinanza attiva, della pace, della cooperazione allo sviluppo dei popoli;
  - promozione delle finalità dell'Associazione, delle attività svolte e degli obiettivi realizzati mediante il sito internet istituzionale e canali social;
  - ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti purché coerente con le finalità istituzionali e idonea per seguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione, ai sensi dell' art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'Associazione.
3. Sarà cura del Consiglio Direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

ll 18 6



## TITOLO II – NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

### Art. 5 – Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati.
2. I soci si distinguono in tre diverse categorie:
  - socio fondatore
  - socio volontario
  - socio aderente
3. Il numero dei soci è illimitato.
4. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

### Art. 6 – Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato, le quali aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

### Art.7 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'Associazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente Statuto e fanno richiesta al Consiglio Direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, presentata in forma scritta o compilando un apposito modulo predisposto su piattaforma on-line. In tale



domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

4. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità e con le attività di interesse generale svolte.
5. La decisione è comunicata all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
6. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
1. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
2. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:
  - a) dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo: il recesso ha effetto immediato.
  - b) mancato pagamento della quota associativa entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo, per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto.
3. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali, aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità. Il provvedimento di esclusione pronunciato dal Consiglio Direttivo deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo Raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestare il ricevimento. In merito all'appello proposto deciderà alla prossima Assemblea regolarmente convocata. Deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio e fino alla deliberazione dell'Assemblea l'associato si intende sospeso. L'associato decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata nè ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione;
4. morte (in caso di persona fisica) o cessazione dell'attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);



### **ART.8 - Diritti e obblighi degli associati**

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati all'Associazione hanno il diritto di:
  - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
  - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
  - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
  - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
  - recedere dall'appartenenza all'Associazione;
  - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
3. Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:
  - rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
  - rispettare le delibere degli organi sociali;
  - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
  - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
  - non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

## **TITOLO II – NORME SUL VOLONTARIATO**

### **ART. 9 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria**

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

9

5. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

#### **Art. 10 - Delle persone retribuite**

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

### **TITOLO IV - DEGLI ORGANI SOCIALI**

#### **ART. 11 - Organi sociali, gratuità e durata**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a. Assemblea degli associati
  - b. Consiglio Direttivo
  - c. Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
  - d. Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è ispirata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo

#### **ART. 12 - Assemblea dei soci: composizione, modalità di convocazione e funzionamento.**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dagli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.



- 
2. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
3. Un associato può intervenire personalmente in Assemblea può farsi rappresentare da un associato mediante la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato: è ammessa una sola delega per associato.
4. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
- a. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
  - b. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 degli associati;
  - c. nei casi di cui alle lettere a e b il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere, in sua Vece e senza ritardo, alla convocazione dell'Assemblea.
5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8(otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.
6. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato.
8. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

#### **ART. 13 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum**

1. E' compito dell'Assemblea ordinaria:
- approvare il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo;



11  
KS



- approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale bilancio sociale predisposto dal Consiglio Direttivo;
- determinare il numero eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- eleggere e revocare l'organo di revisione qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto, degli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. l'Assemblea ordinaria in prima convocazione e' validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, in seconda convocazione e' validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.

#### **ART. 14 – Assemblea straordinaria : competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b. deliberare in merito allo scioglimento trasformazione fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione fusione o scissione dell'Associazione.

el KS

**ART. 15 – Assemblea degli associati: regole di voto**

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 1 (uno) mese nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
3. Gli associati che non sono iscritti da almeno 1 (uno) mese nel libro degli associati, possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo e non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.
4. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età, il rappresentante dell'associato minorenni non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.
5. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

**ART. 16 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove).
2. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
3. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.
4. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
6. I Consiglieri entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di

13

KS

rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

#### **ART. 17 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto.**

1. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di 2 (due) membri.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 2 (due) volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 4 (quattro) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. La convocazione deve contenere luogo, giorno, data, ora e ordine del giorno.
5. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
6. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

#### **ART. 18 – Il Consiglio Direttivo: competenze**

1. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
  - elegge, al suo interno, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario dell'Associazione;
  - delibera la convocazione dell'Assemblea;
  - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
  - decide l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;



- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge mansioni delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

#### **ART. 19 – Il Presidente: poteri e durata in carica**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione ed in particolare ha il compito di:
  - firmare gli atti e documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
  - curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - adottare in caso di necessità provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
  - convocare e presiedere l'Assemblea degli associati è il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

15

## **ART. 20 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo**

1. La carica di consigliere si perde per:

- a. dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c. sopraggiunte cause di incompatibilità di cui all'art. 16 c. 2 del presente Statuto;
- d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di uno più delle cause previste dall'art. 7 del presente Statuto;

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente, in caso di mancata conferma o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i nuovi membri per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

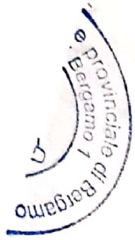
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto. Il Presidente, o in subordine il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino alle elezioni dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per le attività di ordinaria amministrazione.

## **ART. 21 - Organo di controllo**

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

 KS<sup>16</sup>



- a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
  - b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  - c. esercita il controllo contabile;
  - d. al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
  - e. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
  - f. attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
  - g. partecipa alle riunioni dell'Assemblea, alla quale presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART.22 - Organo di Revisione legale dei conti**

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

#### **ART.23 – Responsabilità**

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono oltre all'Associazione stessa anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità, nelle società per azioni, in quanto compatibili.

17



## **Titolo V – I libri sociali**

### **ART.24 libri sociali e registri**

1. L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e tra questi:
  - a. libro degli associati
  - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  - d. Registro dei volontari.
2. l'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo qualora questo sia stato nominato;
3. l'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione qualora questo sia stato nominato;
4. l'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

## **Titolo VI - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio**

### **Art.25 . Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro.**

1. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
3. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
4. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.
5. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

*ll RS*

## Art. 26 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a. quote e contributi degli associati;
  - b. contributi pubblici e privati;
  - c. eredità, donazione e legati;
  - d. attività di raccolta fondi
  - e. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  - f. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
  - g. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  - h. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  - i. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  - j. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
  - k. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
2. Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore.
3. L'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'Associazione.

## ART. 27- Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
4. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato previa richiesta scritta potrà prenderne visione.

 19

### **ART. 28- Bilancio sociale**

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

### **ART. 29 - Pubblicità e trasparenza**

1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e i libri sociali obbligatori ossia il libro dei soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e qualora eletto dell'Organo di controllo.
2. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.
3. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

## **Titolo VII – Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

### **ART. 30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo, dell'ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.
3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 numero 82.

## **Titolo VIII – Disposizioni finali**



### Art. 31 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore nonché al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.



Kaiuot Jauer  
Lob's Jauer